DISPOSIZIONI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI

Art. 5

Agli effetti dell'I.G.E. le merci che in vista della esportazione, vengono vincolate al regime del transito comunitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1130, o a bolletta di cauzione, possono, a richiesta degli interessati, considerarsi uscite dallo Stato qualora la garanzia prescritta per le dette destinazioni doganali copra anche le somme richieste a titolo di restituzione del tributo. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, il termine per la presentazione della domanda di restituzione decorre dalla data di rilascio del documento di transito o della bolletta di cauzione. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1 gennaio 1970.

Versione in vigore dal 5 maggio 1970, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia d'imposta generale sull'entrata, d'imposta di conguaglio e di altri diritti diversi dai prelievi agricoli
Estremi	Decreto-legge 1 maggio 1970, n. 195
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 1970

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-d-imposta-generale-sull-entrata-d-imposta-di/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it